

(N. 751-bis 2-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo
durante il periodo della Costituente

(RELATORE CERICA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1954 (V. Stampato N. 377)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 OTTOBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1956

Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (1).

(1) Il decreto legislativo, la cui ratifica forma oggetto del presente disegno di legge, era compreso nel disegno di legge recante il numero 751 degli Atti del Senato, dal quale è stato stralciato, unitamente ad altri due decreti legislativi, con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510 « Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » venne già stralciato, nella passata legislatura, dalla Commissione speciale della Camera dei deputati e passò dall'uno all'altro ramo del Parlamento più volte senza peraltro che il relativo disegno di ratifica trovasse una definitiva approvazione a causa dell'intervenuto anticipato scioglimento delle Camere e della fine della legislatura.

Esso è — quindi — ancora da ratificare.

Nella seduta del 14 dicembre 1955 il Senato, nell'approvare in blocco la tabella dei decreti da ratificare approvò lo stralcio del decreto legislativo n. 1510, per avere, su proposta del relatore senatore Salomone, ritenuto « opportuno esaminarlo nuovamente ai fini soprattutto di risolvere la questione relativa al personale che, ormai sollevata, non può essere ignorata, cioè la questione dell'anzianità conseguita nella Milizia nazionale della strada dai militi successivamente passati nei reparti della Polizia stradale, anzianità che il decreto stesso già riconosce ai fini del trattamento di quiescenza ».

La Commissione speciale del Senato, in sede referente, allo scopo di sanare una evidente sperequazione di trattamento verificatasi a danno degli appartenenti alla Polizia stradale provenienti dalla Milizia nazionale della strada, si è, all'unanimità, pronunziata favorevolmente alla presentazione di un emendamento diretto a tale fine.

L'emendamento che io propongo di inserire fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 è del seguente tenore:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

« Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le mo-

dalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno ».

Tale emendamento risponde alla opportunità di riconoscere al personale della Polizia stradale proveniente dai ranghi del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada l'anzianità di grado per il servizio d'istituto precedentemente prestato, così come già è stato, all'atto dell'inquadramento nel ruolo organico delle Guardie di pubblica sicurezza, riconosciuto il grado rivestito nella stradale.

Gli ufficiali della disciolta Milizia della strada accedevano alla carriera attraverso pubblici concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici, riservati ai laureati in ingegneria o in legge.

Durante gli anni trascorsi in servizio permanente effettivo nella specialità che avevano abbracciata prima dello scioglimento avevano man mano accresciuto capacità, tecnica e preparazione professionale.

Così in altra scala era avvenuto per sottufficiali e gregari.

L'anzianità è un complemento, è una integrazione ed un perfezionamento del grado, del quale ragionevolmente è elemento inscindibile.

Il principio logico della inscindibilità e della indissociabilità del grado dalla anzianità ha — del resto — presieduto ed ispirato l'inquadramento di tutti i provenienti dall'Esercito, dalla P.A.I., dai Partigiani, dallo stesso Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o dei funzionari nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quale motivo — quindi — non dovrebbe essere seguito unicamente per quanto concerne i provenienti dalla disciolta Milizia della strada?

Finora vi sono guardie o guardie scelte della Polizia stradale, giunte a quarantasei, quarantasette, quarantott'anni che non hanno potuto o non possono concorrere ad esperimenti nel grado superiore perchè ai sottufficiali e guardie fu data l'anzianità al 1° luglio 1949 e così si trovarono ad aver superato i limiti di età stabiliti dal regolamento per concorrere e quando avrebbero potuto concorrere non avevano gli anni di anzianità di grado

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiesti, pur avendo trascorsi nella disciolta Milizia della strada numerosi anni di lodevole servizio ed aumentata esperienza e preparazione.

Gli ufficiali interessati sono: 1 maggiore, 6 capitani, 14 ufficiali subalterni e circa 750 sottufficiali ed agenti ai quali verrebbe aperta la possibilità di tentare i corsi di qualificazione e gli esperimenti per poter accedere al grado superiore che attualmente non sarebbe per loro raggiungibile.

È un atto di giustizia perequativa che io se-

gnalo agli onorevoli senatori e che peroro perchè non apporta aggravii di spese, non menoma ed offende alcuno e rappresenta inoltre una riparazione costituzionale al principio dell'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge che non venne tenuto presente a scapito degli appartenenti alla disciolta Milizia della strada in confronto di appartenenti alle altre disciolte milizie speciali, all'atto della loro sistemazione in Corpi armati dello Stato.

CERICA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Articolo unico.

Sono ratificati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi indicati nella tabella annessa alla presente legge, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti anzidetti (*).

(*) Nella tabella è contenuto il decreto 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato con la seguente modificazione:

Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 sono inseriti i seguenti commi:

” Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

” Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno”.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

26 NOVEMBRE 1947, N. 1510

Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

Art. 1.

La prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le pubbliche strade, l'osservanza della disciplina della circolazione ed il controllo sui mezzi circolanti, le segnalazioni relative alla sicurezza della viabilità, le operazioni per i soccorsi automobilistici e la vigilanza per la conservazione del demanio stradale, costituiscono servizi di polizia stradale.

Ai servizi suddetti provvede il Ministero dell'interno, rimanendo salve le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti speciali a funzionari e agenti civili dipendenti da altre Amministrazioni, nonché quelle di competenza di Corpi organizzati dei Comuni per quanto concerne le strade urbane.

Art. 2.

Per le esigenze inerenti ai servizi di polizia stradale il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 104 posti ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

Maggiori	4
Capitani	10
Tenenti	40
Sottotenenti	50

Art. 3.

Per le esigenze degli stessi servizi il ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.696 posti di sottufficiali, graduati e guardie ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

Marescialli di 1 ^a classe	66
Marescialli di 2 ^a e 3 ^a classe	120
Brigadieri	275
Vice brigadieri	315
Guardie scelte	520
Guardie	1.400

Il Ministero dell'interno promuove e cura la specializzazione nei servizi della polizia stradale di un eguale numero di ufficiali, di sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, il Prefetto può consentire, in singoli casi, che gli appartenenti al reparto di Polizia stradale, che presta servizio nella provincia, eseguano servizi di scorta, a pagamento, per conto degli Enti pubblici e di privati.

Le modalità e le tariffe relative sono approvate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di organico stabiliti dall'articolo 2 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro dell'interno ed in base a graduatoria di merito da compiliarsi da apposita Commissione.

Al concorso suddetto possono prendere parte:

a) gli ufficiali ausiliari di Pubblica Sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei reparti di Polizia stradale, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, se concorrenti al grado di capitano, ed il quarantesimo anno, se concorrenti ai gradi di tenente e di sottotenente, ed abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per non meno di un anno;

b) gli ufficiali che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada ovvero, appartenendo al ruolo della forza in congedo della predetta milizia, prestino, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, servizio ausiliario di pubblica sicurezza, sempre che, alla data medesima, non abbiano superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza ai vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) non possono concorrere per un grado superiore a quello di capitano.

Salvo quanto diversamente disposto col presente decreto, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al ruolo degli ufficiali di Pubblica Sicurezza, stabiliti dalla legge 31 gennaio 1942, n. 39.

Per l'ammissione al concorso è riconosciuto titolo di studio valido anche la laurea in ingegneria.

Per i combattenti della Guerra di liberazione è titolo di studio sufficiente per l'ammissione al concorso la licenza di scuola secondaria di grado superiore.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico previsti dall'articolo 3 sono conferiti mediante concorso per titoli da bandire dal Ministro dell'interno ed in base a graduatoria di merito da compiersi da apposita Commissione.

Possono partecipare al concorso per i posti suddetti:

a) i sottufficiali, i graduati e le guardie ausiliarie di Pubblica Sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in servizio in reparti di polizia stradale ed abbiano prestato nella Amministrazione della pubblica sicurezza servizio per non meno di un anno;

b) i sottufficiali, i graduati ed i militari appartenenti al ruolo del servizio permanente effettivo al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada in servizio alla data dell'8 settembre 1943, ovvero, se appartenenti al ruolo della Forza in congedo della milizia suddetta prestino servizio quali ausiliari di Pubblica Sicurezza.

Gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti dal regolamento del Corpo suddetto, salvo quanto è nel presente decreto diversamente disposto.

Gli aspiranti di cui alla lettera a):

debbono essere in possesso della licenza di scuola secondaria di grado inferiore, se concorrenti a posti non inferiori a maresciallo di terza classe e di licenza elementare per gli altri gradi;

non debbono avere superato alla data di entrata in vigore del presente decreto l'età di quarant'anni per i gradi non inferiori a quello di maresciallo di 3^a classe e di trentacinque anni, da computarsi alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, per gli altri gradi.

Gli aspiranti di cui alla lettera b) non debbono avere superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per ambedue le categorie di aspiranti non è richiesto il requisito del celibato e la statura minima è fissata in metri 1,60.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti di cui alla lettera a) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da esso rivestito quali ausiliari di Pubblica Sicurezza in reparti di Polizia stradale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane.

Il riconoscimento della qualifica di combattente della Guerra di liberazione o dei gradi rivestiti nelle formazioni partigiane è demandato, ri-

spettivamente, per gli ufficiali e per i sottufficiali, graduati e guardie, alle Commissioni di cui agli articoli 8 e 9.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nel servizio ausiliario di pubblica sicurezza è deliberata dalle Commissioni suindicate in base a giudizio di idoneità della Prefettura nella cui circoscrizione l'aspirante ha prestato servizio.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta Milizia nazionale della strada.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti di organico previsti nei precedenti articoli 2 e 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 8.

La Commissione prevista dall'articolo 5, primo comma, è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta:

- a*) di un Prefetto che la presiede;
- b*) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°;
- c*) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- d*) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- e*) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, designato dal Comando militare territoriale;
- f*) di un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula per ciascun grado una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

La Commissione prevista dall'articolo 6, primo comma, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta:

- a*) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, che la presiede;
- b*) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7°;
- c*) di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- d*) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

e) di un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, da designarsi dal Comando militare territoriale;

f) di un esponente del movimento partigiano, designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula per ciascun grado la graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, essi devono seguire un corso di insegnamento e di istruzione della durata di almeno tre mesi presso una scuola di Polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale e pratica davanti ad una Commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 11.

Agli effetti del presente decreto, si intendono per combattenti della Guerra di liberazione:

a) i partigiani e patrioti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla Guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera c).

Art. 12.

Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio ausiliario nei reparti addetti alla Polizia stradale e non presentino domanda di arruolamento ai termini del presente decreto o per qualsiasi ragione non vengano arruolati, cessano dal temporaneo incarico.

Ad essi sono applicabili, per il servizio prestato quali ausiliari di Pubblica Sicurezza, le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito, con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre 1946, n. 368, e dell'articolo 4 di questo ultimo decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.